

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 2

I lavori hanno inizio alle ore 11.20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri».

Nella seduta di ieri avevamo rinviato il seguito della discussione; oggi possiamo riprendere la discussione perchè è pervenuto il nuovo parere favorevole da parte della 5^a Commissione.

Voglio ricordare ai colleghi che precedentemente la 5^a Commissione aveva espresso parere contrario sull'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire l'articolo 2 del disegno di legge, poichè riteneva mancante la copertura finanziaria per il 1991. In quell'occasione la 5^a Commissione ci consigliò di rinviare l'esame del provvedimento al momento della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1989, in particolare al momento dell'esame delle Tabelle relative al triennio 1989-1991. Abbiamo accettato questo consiglio e conseguentemente abbiamo atteso la presentazione dei provvedimenti finanziari da parte del Governo.

Abbiamo perciò chiesto alla 5^a Commissione l'espressione di un nuovo parere e questa, in data 2 ottobre, lo ha emesso, dichiarandosi pienamente favorevole all'emendamento governativo sostitutivo dell'articolo 2 in quanto «l'avvenuta presentazione dei documenti di bilancio per il triennio 1989-1991 rende possibile includere nella copertura del provvedimento il riferimento al 1991».

Pertanto, poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nella mia qualità di relatore, invito la Commissione ad approvare gli emendamenti sostitutivi presentati dal Governo, ai quali nel frattempo sono state apportate alcune modifiche formali esplicative del testo.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame nel testo costituito dagli emendamenti sostitutivi degli articoli 1 e 2 del provvedimento originario, già presentati dal Governo il 28 luglio scorso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, per il primo anno, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione per gli anni successivi è consentita nel limite dell'8 per cento e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 26 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 26 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso, salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.

5. Le minori entrate di cui ai precedenti commi, valutate in lire 250 miliardi per il 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, sono poste a carico del «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo», che viene all'uopo contestualmente integrato di pari importo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

«1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite dell'8 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 24 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso, salvo che non sia trasferita al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 71 del più volte citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1988.

5. Le minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi, valutate in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, sono poste a carico del «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, che viene all'uopo contestualmente integrato di pari importo».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 250 miliardi per il 1988 e lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 utilizzando lo specifico accantonamento «Esenzione d'imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso paesi in via di sviluppo».

2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando lo specifico accantonamento «Esenzione d'imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso paesi in via di sviluppo».

2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI